Comune di Gravere

Via Roma 3 – 10050 Gravere (To) - tel. 0122 622 912 - Fax. 0122 32534 - P.IVA: 04967930019
E-mail: info@comune.gravere.to.it - P.E.C. gravere@cert.ruparpiemonte.it - Web: www.comune.gravere.to.it
Città Metropolitana di Torino **Comune dell'Unione Montana Alta Valle Susa**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome		Presente/Assente al momento della trattazione del presente argomento
NURISSO Piero Franco	Sindaco	Presente
BRAYDA Michela	Vice Sindaco	Presente
TALARICO Fabrizio	Consigliere	Presente
OLIVERO PISTOLETTO Lauretta	Consigliere	Presente
TOURNOUR Roberto	Consigliere	Presente
PERIS Maria Giovanna	Consigliere	Presente
SICHERI Luigi	Consigliere	Presente
CICCARELLI Antonio	Consigliere	Presente
PASTORE Michele	Consigliere	Assente giust.
BETTI Davide	Consigliere	Assente giust.
CARMAGNOLA Mauro	Consigliere	Presente

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CARCIONE Marietta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato fissato al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023-2025);

Considerato che la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023-2025) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione di tutte le entrate locali;

Considerato che tali modifiche, cui si aggiungono quelle derivanti dal recepimento delle principali interpretazioni dettate a livello giurisprudenziale, rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento dei Regolamenti vigenti in materia di entrate comunali, con particolare riferimento al Regolamento generale delle entrate;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione delle modifiche del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n.15 del 26.09.2020, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, di approvare le modifiche del sopra citato regolamento entro il termine del 30 aprile 2023, al fine di attribuire loro efficacia dal 1° gennaio 2023, riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tali atti, ove il Legislatore dovesse differire il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione degli allegati regolamenti sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visto il parere favorevole rilasciato dal revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio amministrativo/contabile in merito alla regolarità tecnica/contabile;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Presenti: n. 9
- Astenuti: n. =
- Votanti: n. 9
- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. =

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare le modifiche al Regolamento generale delle entrate comunali per recepire le variazioni normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2022 e dei primi mesi del 2023, e contestualmente il testo coordinato del medesimo regolamento, come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, i regolamenti approvati avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo stati adottati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

4. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, di modificare ulteriormente i relativi regolamenti, ove il Legislatore dovesse differire il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023;

5. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione degli allegati regolamenti sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

6. Di dare atto che le modifiche apportate con il presente provvedimento abrogano a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore degli stessi;

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito *internet* comunale;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- Presenti: n. 9
- Astenuti: n. =
- Votanti: n. 9

- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. =

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
CARCIONE Marietta